

**DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI
OBBLIGAZIONI DEGLI
ESPONENTI AZIENDALI**

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 agosto 2012

Premessa

Le seguenti disposizioni contengono le linee guida alle quali il Consiglio di Amministrazione della Banca intende ispirarsi nella valutazione delle situazioni aventi ad oggetto obbligazioni assunte dagli esponenti degli organi apicali dell'azienda, e quelle nelle quali possa comunque ravvisarsi un "interesse" in capo agli amministratori.

Resta fermo che, attenendo a materia sanzionata penalmente, ogni valutazione in concreto delle singole fattispecie non può che essere rimessa al responsabile apprezzamento dei soggetti interessati e, in ultima analisi, alla competenza dell'Autorità giudiziaria. Da parte sua il Consiglio si impegna ad attenersi, caso per caso, a criteri di condotta ispirati a scrupolo e rigore, proprio per riconoscere l'importanza da esso assegnata a detta materia.

Ambito di applicazione dell' art. 136 del D. Lgs 1.9.1993 n. 385

L'art. 136, comma 1, del T.U., così come specificato nelle Istruzioni di Vigilanza, vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla.

Tale divieto è superabile nei casi in cui l'operazione venga deliberata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole di tutti i componenti l'organo di controllo.

Resta esclusa la possibilità che un organo delegato possa deliberare operazioni di fido, compravendita ed obbligazioni di qualsiasi natura nei confronti degli esponenti aziendali come sopra definiti dall'art. 136 del T.U.

L'unanimità prescritta dall'art. 136 del T.U. , non è condizionata alla presenza di tutti i componenti l'organo di amministrazione, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione, votino a favore dell'operazione, salvo quella dell'amministratore interessato che deve allontanarsi dalla seduta.

Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di far risultare esplicitamente l'osservanza delle condizioni suindicate.

Non sono ammissibili deliberazioni generiche; per ciascuna operazione andranno pertanto riportate le caratteristiche atte ad individuarla, in tutti i suoi aspetti, compresi anche quelli economici (es. tassi, valute e spese). Il Consiglio può tuttavia stabilire che all'operazione deliberata vengano applicate le condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti, con la conseguenza che, qualora tali ultime condizioni vengano variate, non sarà necessario sottoporre di nuovo al Consiglio la posizione dell'esponente interessato.

Deve anche essere precisata la possibilità o meno da parte degli organi delegati di esercitare i loro poteri delegati in materia di sconfinamenti e scoperture e per il cambio di assegni per cassa.

Per quanto riguarda l'approvazione dell'organo di controllo, poiché tutti i sindaci effettivi, nessuno escluso, devono esprimere voto favorevole, consegue che quando per qualsiasi motivo uno di essi non abbia presenziato alla seduta del Consiglio di Amministrazione nella quale la deliberazione è stata adottata, la sua approvazione va formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti della Banca e fatto constatare nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva. Resta esclusa, sino a quando tale approvazione non sia intervenuta, la possibilità di dare corso all'operazione in parola.

Peraltro, il Sindaco interessato a contrarre un'obbligazione con la banca non deve esprimere il voto in occasione della deliberazione dell'operazione medesima.

L'art. 136 del T.U. prevede una disciplina specifica per le obbligazioni intercorrenti tra la Banca e gli esponenti sociali della stessa.

Dette norme si applicano ai rapporti contrattuali e, quindi, oltre che agli atti di compravendita, alle obbligazioni degli esponenti aziendali di qualsiasi natura, finanziarie e non finanziarie, nelle quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussiste, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto di interesse della banca che le norme citate espressamente vietano (es. appalti di lavori e servizi, forniture, locazioni, comodati, assicurazioni, trasferimenti di proprietà e di altri diritti reali).

Non appaiono, quindi, riconducibili alla previsione normativa i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, pronti contro termine; l'apertura di depositi anche in forma di c/c), resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso presso la clientela o per i dipendenti.

Non sono inoltre da ricondurre nell'ambito di applicazione della norma le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, regolate alle condizioni standardizzate effettuate alla clientela, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita.

Nella disciplina prevista dall'art. 136 T.U. sono ricompresi anche gli incarichi professionali.

Motivi di opportunità consigliano in ogni caso di evitare l'affidamento degli stessi in forma sistematica ed esclusiva ai propri esponenti.

Il divieto, e la procedura per la sua rimozione, vale anche in tutti i casi in cui obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che dalle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:

- società semplice od in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;
- società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale esso sia socio accomandatario;
- società di capitali in cui esponente sia unico azionista;
- società di fatto o associazioni, anche solo temporanee, di impresa, per conto delle quali l'esponente aziendale abbia responsabilità o corresponsabilità solidali per le obbligazioni da esse assunte nei confronti della Banca.

Alla verifica delle singole fattispecie, che l'esponente avrà rappresentato, provvederà di volta in volta il Consiglio, senza la presenza dell'interessato. Se le verifiche così condotte portano a dimostrare l'esistenza di una obbligazione "propria" indirettamente assunta, si dovranno seguire le formalità previste dall'art. 136 T.U.

Devono osservare le formalità dell'art. 136 T.U. anche i crediti che la Banca eroga a soggetti terzi, assistiti da garanzie personali o reali fornite dagli esponenti della banca, come anche i finanziamenti della Banca a soggetti terzi, assistiti da cessione del credito pro soluto a favore della Banca, quando l'esponente figuri come debitore ceduto.

Nei casi dubbi le formalità deliberative rispecchieranno le modalità più rigorose previste dall'art. 136 T.U. piuttosto che quelle minimali, richieste dall'art. 2391 del C.C.

I divieti di cui sopra sono estesi, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 136 T.U., anche alle obbligazioni intercorrenti con società controllate dagli esponenti o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché alle società da queste controllate o che le controllano.

Le nuove ipotesi trovano pertanto applicazione con:

- 1) società controllate dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca o presso un gruppo bancario;
- 2) società presso le quali i predetti soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- 3) società controllate dalla società controllata dai predetti soggetti o dalla società nella quale i predetti soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- 4) società controllanti la società presso la quale i predetti soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Con specifico riferimento alle obbligazioni contratte da società ove l'esponente aziendale abbia una posizione di controllo occorre fare riferimento oltre che all'art. 2359 C.C. anche all'art. 23 del T.U.

Non essendo le prescrizioni di quest'ultimo articolo sempre di facile applicazione, sarà cura del Consiglio approfondire attentamente i singoli casi, specie quelli dove manchi il supporto formale e tuttavia siano lo stesso riproducibili gli effetti previsti da situazioni di controllo.

A tal fine, tenendo conto anche della rilevanza penale dell'eventuale violazione del richiamato art. 136 T.U., si rende necessario che ciascun esponente aziendale provveda a comunicare alla Banca le informazioni e gli aggiornamenti necessari per consentire alle strutture operative della Banca di far avocare al Consiglio di Amministrazione eventuali pratiche che a diverso titolo dovessero rientrare nella casistica sopra riportata rilevante ai sensi dell'art. 136 T. U.

Nei casi dubbi le formalità deliberative rispecchieranno comunque le modalità più rigorose previste dall'art. 136 T.U.

Per gli atti di compravendita con esponenti aziendali sarà valutata, oltre alla finalità statutaria, anche la convenienza economica dell'operazione alla luce dei valori di mercato di riferimento.

La procedura di cui all'art. 136 T.U. deve essere applicata anche per le obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero per la modifica di condizioni dei finanziamenti che la banca ha contratto con un soggetto – o con altri soggetti comunque rilevanti ai sensi dell'art. 136 T.U., commi 1 e 2 bis – prima che lo stesso diventasse esponente della Banca. Analogamente, si applicherà la richiamata procedura alle obbligazioni precedentemente in essere, allorquando l'esponente aziendale, in corso di mandato, dovesse assumere posizioni e o legami con soggetti comunque rilevanti ai sensi dell'art. 136, commi 1 e 2 bis, del T.U.

Ambito di applicazione dell' art. 2391 C.C. – Interessi degli amministratori

Per quanto riguarda la disciplina applicabile alle obbligazioni intercorrenti tra la Banca e gli amministratori della stessa, è necessario tener conto, oltre che dell'art. 136 T.U. anche dell'art. 2391 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2391 del C.C. “l'Amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata”.

Sotto il profilo oggettivo la norma riguarda, in generale, qualsiasi “interesse”, anche non economico, dell'amministratore in una operazione della società. Sotto il profilo soggettivo si riferisce esclusivamente ai soli amministratori.

In considerazione di quanto sopra, nel caso in cui l'Amministratore avesse un interesse (proprio o per conto terzi, diretto o indiretto) che non si sostanzia nell'assunzione di un'obbligazione di qualsiasi natura con la Banca troverà applicazione il solo art. 2391 del C.C. e dunque l'amministratore dovrà precisare l'origine, la natura, la portata e i termini dell'interesse e l'eventuale delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà essere adeguatamente motivata.

Nel caso, invece in cui l'interesse dell'Amministratore (proprio o per conto terzi, diretto o indiretto) si sostanziasse anche nell'assunzione di un'obbligazione di qualsiasi natura con la Banca secondo una delle ipotesi di cui all'art. 136 T.U., troveranno necessariamente applicazione sia la disciplina di cui al citato art. 136 T.U. e 44 dello statuto sociale sia quella dell'art. 2391 del C.C.

Nelle deliberazioni ai sensi dell'art. 2391 del C.C. non vi è tra gli obblighi dell'amministratore che ha un interesse nell'operazione, quello di astenersi. In determinate occasioni risulterà opportuno che l'Amministratore interessato si assenti ed, in casi limite, prevedere l'“uscita” dalla seduta consiliare. In ogni caso l'astensione

non esonera l'Amministratore da fornire le informazioni necessarie previste dal richiamato art. 2391 del C.C. per consentire al Consiglio di valutare la situazione.

Tra le situazioni previste dall'art. 2391 del C.C., che l'Amministratore è tenuto a segnalare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, astenendosi poi dalla relativa deliberazione, sono comprese quelle in cui l'esponente aziendale è portatore di interessi che egli potrebbe essere portato a tutelare per ragioni economiche, familiari, professionali e/o di immagine etc. (es. parenti, affini, clienti, colleghi di studio professionale, suo debitori o creditori)

Tra le ragioni economiche sono considerate rilevanti le operazioni tra la Banca e qualche impresa o società di cui l'amministratore è solo socio di minoranza o con responsabilità personale limitata alla sola quota versata, non corredata con il rilascio di impegni o garanzie personali alla Banca stessa. Rientra senz'altro tra le ragioni economiche che legano l'amministratore a terzi, obbligati o obbligandi con la Banca, anche l'attività di consulenza che egli prestasse ai terzi, ad esempio, per la predisposizione delle domande di fido o rapporti di fornitura indirettamente connessi con la richiesta di finanziamento.

Altre ipotesi di rilievo potrebbero configurarsi quando l'amministratore abbia con un terzo affidando rapporti di debito/credito, rispetto ai quali il finanziamento concesso al terzo potrebbe essere funzionale alla loro sistemazione. Quando per l'entità del credito dell'amministratore nei confronti del terzo o per la complessiva situazione finanziaria di quest'ultimo, il finanziamento diventa un presupposto necessario, anche se non l'unico, o comunque di chiara utilità per il pagamento del debito, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2391 del C.C. e l'astensione dell'esponente aziendale è da considerarsi obbligatoria, dopo che lo stesso avrà fornito le necessarie informazioni.

L'"interesse per conto terzi" si configura anche nel caso di sollecitazione di erogazioni liberali o agevolative in favore di enti ed associazioni nelle quali l'amministratore della Banca riveste cariche rappresentative o sia comunque interessato.

Sono considerati economicamente rilevanti anche i rapporti professionali di una certa consistenza e continuità, intercorrenti tra l'amministratore della Banca e clienti della Banca stessa (es. consulenti, curatori d'affari, intermediari, agenti immobiliari).

Al riguardo, a prescindere dalla consistenza e dalla organicità dei mandati professionali che possono esistere tra l'amministratore della Banca ed un suo cliente, che si rivolge alla Banca per ottenere credito, l'esponente aziendale è tenuto a fornire

alla banca gli elementi a sua conoscenza sulle attività e sullo stato di affidabilità del cliente, quando essi abbiano rilevanza ai fini della rischiosità e della solvibilità dell'esposizione verso la Banca. Non si ritengono, in tal caso, prevalenti le pur legittime protezioni offerte dalla Legge al segreto professionale, se si ha in mente che il legislatore del testo unico, all'art. 137, ha ritenuto di perseguire penalmente gli amministratori ed i dipendenti bancari che non segnalassero alla propria banca le informazioni corrette e complete in loro possesso sui richiedenti fido, anche se a carattere riservato.

L'informativa riferita all'art. 2391 del C.C. deve essere fornita tempestivamente e, in principio, prima del compimento dell'operazione in questione. L'Amministratore deve comunque dare notizia del suo interesse in una determinata operazione anche qualora la stessa venga decisa in un ambito diverso dal Consiglio di Amministrazione (es. direzione, comitato esecutivo), ovvero qualora la stessa sia stata decisa in una riunione consiliare alla quale l'amministratore interessato era assente.

Ambito di applicazione dell' art. 44 dello Statuto Sociale

L'ultima versione dello Statuto sociale riporta una nuova formulazione dell'art. 44 - Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali.

Il comma 1 è rimasto pressochè invariato e riporta in forma sintetica la disposizione di cui all'art. 136 del TUB, già trattato in capo al presente documento e pertanto ad esso si rimanda per le disposizioni applicative.

Il comma 2 introdotto ex novo dispone che *“Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardano, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale”*.

Nella sostanza per le fattispecie indicate si applica anche ai componenti del Collegio sindacale la disposizione dell'art. 2391 C.C. in materia di interesse degli amministratori con una precisazione rilevante ai fini applicativi ovvero che tra il soggetto che contrae l'obbligazione ed il componente del Collegio Sindacale deve sussistere un rapporto di natura professionale.

Il rapporto di natura professionale, così come indicato per gli amministratori, deve essere economicamente rilevante e di una certa consistenza e continuità (es. consulenti, curatori d'affari, intermediari, agenti immobiliari).

Al riguardo, a prescindere dalla consistenza e dalla organicità dei mandati professionali che possono esistere tra il sindaco della Banca ed un suo cliente, che si rivolge alla Banca per ottenere credito, esso è tenuto a fornire alla banca gli elementi a sua conoscenza sulle attività e sullo stato di affidabilità del cliente, quando essi abbiano rilevanza ai fini della rischiosità e della solvibilità dell'esposizione verso la Banca. Non si ritengono, in tal caso, prevalenti le pur legittime protezioni offerte dalla Legge al segreto professionale.

L'informativa da parte dei Sindaci riferita all'art. 44 dello Statuto Sociale deve essere fornita tempestivamente e, in principio, prima del compimento dell'operazione in questione. Il Sindaco deve comunque dare notizia del suo interesse in una determinata operazione anche qualora la stessa venga decisa in un ambito diverso dal Consiglio di Amministrazione (es. direzione, comitato esecutivo), ovvero qualora la stessa sia stata decisa in una riunione consiliare alla quale l'amministratore interessato era assente.

Conclusioni

Nell'applicazione della normativa sopra richiamata il Consiglio si ispirerà al principio di un rigoroso rispetto, anche sostanziale della stessa, a prescindere dal fatto che le condizioni dell'atto che interessa l'amministratore si rivelino vantaggiose per la Banca.

Tutti gli Amministratori ed i Sindaci ed il Direttore Generale si impegnano a rendere edotto il Consiglio ed il Collegio sindacale dell'esistenza o ricorrenza di situazioni della specie come sopra elencate, in occasione di instaurazione o di rinnovo o di variazione di rapporti con la Banca nei quali essi siano interessati direttamente o indirettamente o per conto di terzi o nell'assunzione di un'obbligazione di qualsiasi natura con la Banca secondo una delle ipotesi di cui all'art. 136 T.U.

Le presenti disposizioni si integrano con la disciplina delle operazioni con parti correlate contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263 del 2006 in relazione alla quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato le "Procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati"

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Definizione di controllo e collegamento

Per quanto riguarda le definizioni di controllo e di collegamento, appare utile richiamare, in particolare:

L'art. 2359 cod.civ., a norma del quale "*Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulla quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa*";

L'art. 23 del D.Lgs. 385/1993, a norma del quale: "*1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento. 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: 1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile; 2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o del consiglio di sorveglianza; 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi*".

Art 136 T.U. e 2391 C.C.: valutazione sulla “Parentela”

Al fine di definire se le obbligazioni assunte dalla Banca non direttamente con gli esponenti aziendali, bensì con parenti di quest'ultimi, rientrano nell'applicazione dell'art. 136 T.U. occorre valutare se, ed eventualmente in che limiti, tali obbligazioni siano da considerarsi come obbligazioni assunte indirettamente nei confronti di quest'ultimi.

Le Istruzioni di Vigilanza precisano che "*la nozione di obbligazione indiretta identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio pur se formalmente riferito ad un soggetto – persona fisica (ad es. coniuge o altro familiare dell'esponente) o giuridica – diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo*".

La dottrina ha osservato che con l'avverbio "indirettamente" ci si intende riferire alle ipotesi di interposizione (sia fittizia che reale) di persona e, quindi, alle ipotesi in cui gli effetti del negozio siano destinati a ricadere immediatamente nella sfera giuridica del contraente interponente, ovvero a quelle in cui l'esponente avesse un eminente interesse patrimoniale, pur se la titolarità dell'obbligazione è di soggetti terzi.

Sotto tale profilo il legame (grado) di parentela costituisce indice presuntivo di tale legame economico ma che, evidentemente, può essere superato dalle circostanze concrete che denotino una chiara e netta distinzione tra la responsabilità patrimoniale dell'esponente aziendale e quella del terzo parente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, che l'interessato deve rendere edotto della propria particolare situazione fornendo tutti i chiarimenti necessari, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di obbligazione indiretta dell'esponente medesimo.

Ai fini dell'art. 2391 del C.C. va osservato che qualora l'esponente aziendale coinvolto fosse un amministratore, l'accertamento a monte va condotto nel rispetto di quanto previsto, in tema di interessi degli Amministratori, e ciò a prescindere dalla valutazione del Consiglio di Amministrazione sul carattere "indiretto" dell'obbligazione del terzo.

Note operative

Per tali considerazioni si ritiene che l'obbligazione assunta indirettamente sia da considerarsi sempre ai fini dell'art. 136 T.U. nel caso in cui il terzo sia coniuge, genitore e figlio dell'esponente aziendale. Negli altri casi si dovrà valutare caso per caso da parte del Consiglio di Amministrazione e, nei casi dubbi, di applicare comunque la disciplina di cui all'art. 136 T.U., attesa la gravità delle conseguenze per la violazione di tale norma.

Ai fini dell'art. 2391 del C.C., per i soli Amministratori, si riconosce sempre un interesse quando l'operazione è riferita a parentela o affinità stretta (fino al 3° grado). Oltre va valutato caso per caso tenendo conto delle dichiarazioni fornite dall'amministratore.

Definizione di condizioni standardizzate in uso per la clientela ed i dipendenti

Le condizioni in delega al Capo Area Commerciale, considerata la sua posizione, sono considerate condizioni standardizzate in uso per la clientela. Condizioni migliorative ai fini dell'applicazione dell'art. 136 T.U. devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità, con l'astensione dell'esponente interessato e con il voto favorevole del Collegio Sindacale.

Per quanto riguarda il Direttore Generale sono considerate standard le condizioni applicate ai dipendenti della Banca.

La modifica delle condizioni economiche disposte dalla Banca a carattere generale per la clientela o i dipendenti sono estese senza ulteriori formalità ai rapporti bancari ed ai servizi resi a favore degli esponenti aziendali tempo per tempo in carica ed agli altri soggetti interessati dall'art. 136 T.U.

Negoziazione di assegni per cassa ad esponenti aziendali e soggetti interessati dall'art. 136 T.U.

Agli esponenti aziendali ed ai soggetti interessati dall'art. 136 T.U. è consentito il cambio per cassa di assegni bancari tratti su altre banche nel limite degli importi accordati al capo area commerciale a favore della clientela e con i limiti temporali ivi previsti.

Resta convenuto che eventuali modifiche ai poteri delegati sopra menzionati produrranno conseguentemente effetto anche sulla presente autorizzazione.

Sconfinamenti su fido accordato in conto corrente

Al fine di consentire alla Banca di gestire gli sconfinamenti si ritiene di instaurare un procedimento che consenta di porre sotto controllo tale operatività ma di consentire alla Banca la necessaria efficienza operativa.

La facoltà generale concessa a tutta la clientela affidata di poter operare in condizioni di sconfinamento viene estesa anche ai soggetti interessati dall'art. 136 T.U. nel limite delegati al Capo Area Commerciale.

Il limite di cui sopra è superabile nel caso di sconfinamenti provocati dal ritorno e conseguente addebito sul conto corrente di "insoluti" il cui rischio è stato "scaricato" dalle procedure di gestione del portafoglio o da addebiti conseguenti all'utilizzo della carta di debito "bancomat".

Oltre, tali limiti sono inderogabili ed assolutamente invalicabili.

Resta convenuto che eventuali modifiche ai poteri delegati sopra menzionati produrranno conseguentemente effetto anche sulla presente autorizzazione.

Il Collegio Sindacale, nelle proprie verifiche periodiche, dovrà controllarne il rispetto dandone atto nei propri verbali.

Sconfinamento su fido accordato su castelletto effetti s.b.f.

Per tale forma tecnica, ai soggetti interessati dall'art. 136 del T.U. è concessa la facoltà di scopertura nei limiti di delegati al Capo Area Commerciale.

Scoperture su conti correnti non affidati

Allo stesso modo è concessa ai soggetti interessati dall'art. 136 del T.U. la facoltà di scoperture sui c/c non affidati nei limiti delegati al Capo Area Commerciale.

Tali limiti sono inderogabili ed assolutamente invalicabili.

Il limite di cui sopra è superabile nel caso di sconfinamenti provocati dal ritorno e conseguente addebito sul conto corrente di "insoluti" il cui rischio è stato "scaricato" dalle procedure di gestione del portafoglio o da addebiti conseguenti all'utilizzo della carta di debito "bancomat".

Oltre, tali limiti sono inderogabili ed assolutamente invalicabili.

Resta convenuto che eventuali modifiche ai poteri delegati sopra menzionati produrranno conseguentemente effetto anche sulla presente autorizzazione.

Il Collegio sindacale, nelle proprie verifiche periodiche, dovrà controllarne il rispetto dandone atto nei propri verbali.

Le linee guida ed i criteri di applicazione sopra predisposti sono approvate all'unanimità da parte del Consiglio di Amministrazione.

Richiesto di una sua valutazione nel merito dei criteri e delle procedure come sopra predisposte, il Collegio Sindacale le ritiene conformi allo spirito delle norme di legge e di Vigilanza e pertanto esprime il suo parere favorevole all'adozione.

Proroga di scadenze di effetti commerciali s.b.f., di anticipi fatture Italia o Estero

Ai soggetti interessati dall'art. 136 del T.U., previa motivata richiesta scritta da parte della clientela ed il parere del Responsabile di Filiale è consentita la proroga di scadenze di effetti commerciali s.b.f., di anticipi fatture Italia o Estero nei limiti delegati al Capo Area Commerciale.

Concessione carte di credito

Ai soggetti interessati dall'art. 136 del T.U possono essere concesse carte di credito nei limiti delegati al Capo Area Commerciale.